

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 18

Agenzia regionale per l'energia della Calabria.

(BURC n. 68 del 4 aprile 2025)

(Legge abrogata dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11)

[Art. 1¹

(Istituzione dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria – AREC)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).¹

[Art. 2²

(Funzioni dell'AREC)

1. L'AREC, con sede a Catanzaro, è un ente tecnico-operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'AREC sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'AREC, nello svolgere il suo ruolo di sostegno nell'attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche regionali, si pone come interlocutore per gli attori del sistema energetico regionale e per i cittadini. L'AREC svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale, conformemente alla normativa di settore vigente in materia;
 - b) gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica;
 - c) promozione del migliore utilizzo e della razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili anche al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche nell'edilizia residenziale pubblica;
 - d) sostegno della ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;
 - e) proposta di azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico;
 - f) supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
 - g) ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
 - h) verifiche, controlli, accertamenti e ispezioni relativi alla conformità delle APE;

¹ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

² Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

- i) gestione del Catasto regionale delle APE e del Catasto regionale degli impianti termici degli edifici (CIT-CAL);
 - j) supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - k) attuazione e gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
 - l) promozione, realizzazione e gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
 - m) supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 25](#) (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili);
 - n) promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
 - o) supporto agli enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
 - p) organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
 - q) supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
 - r) supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;
 - s) promozione dello sfruttamento del patrimonio regionale per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.
4. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l'AREC utilizza le banche dati regionali in materia di energia.
 5. I rapporti tra l'AREC e gli enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono regolati da specifiche convenzioni.
 6. Le funzioni e gli obiettivi di cui al presente articolo sono perseguiti anche attraverso la collaborazione, previa intesa, e il continuo confronto con network nazionali ed europei come la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael), la Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l'Energia e l'Ambiente (Fedarene) e l'Assemblea Europea delle Regioni (AER), nonché reti globali come Under2 Coalition. ¶

¶ **Art. 3³**

(Tipologie di entrate)

1. Le entrate di AREC sono costituite da:
 - a) finanziamenti assegnati dalla Regione, dalle Province e dagli altri Enti locali, nei limiti da essi stabiliti, per le attività assegnate all'AREC dagli enti stessi;
 - b) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
 - c) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;
 - d) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi;

³ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

e) contributi previsti da normativa statale e assegnazioni comunitarie.]

[Art. 4⁴
(Organi dell'AREC)

1. Sono organi dell'AREC e restano in carica per tre anni:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico.]

[Art. 5⁵
(Direttore generale dell'AREC)

1. Il direttore generale dell'AREC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.
2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per l'intero periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC.
4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'AREC, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
5. Il direttore generale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10, può avvalersi di una propria struttura, composta da un responsabile amministrativo e da due risorse a supporto, individuati tra il personale della dotazione organica di cui all'articolo 8.
6. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:
 - a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'AREC, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello statuto;
 - b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) l'adozione dello statuto dell'AREC da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - d) l'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'AREC;

⁴ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

- e) *l'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'AREC;*
 - f) *l'adozione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari conseguiti;*
 - g) *l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'AREC;*
 - h) *l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;*
 - i) *la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'AREC.*
7. *Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore generale nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:*
- a) *sopravvenute cause di incompatibilità;*
 - b) *gravi violazioni di legge;*
 - c) *persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;*
 - d) *gravi irregolarità nella gestione.*⁷

Art. 6⁶

(Organo di revisione dell'AREC)

1. *L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Consiglio regionale, sono scelti da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti possiedono i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'AREC provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni.*
2. *Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.*
3. *In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.*
4. *Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'AREC, provvede:*
 - a) *alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;*
 - b) *alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;*
 - c) *alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;*
 - d) *alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'AREC e sul suo concreto funzionamento;*

⁶ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

- e) *a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.*⁷

[Art. 7⁷

(Vigilanza e controllo sull'AREC)

1. *La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'AREC, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.*
2. *Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:*
 - a) *lo statuto;*
 - b) *il regolamento di organizzazione;*
 - c) *il piano annuale e triennale delle attività;*
 - d) *la relazione annuale sull'attività svolta;*
 - e) *la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;*
 - f) *il bilancio di previsione annuale e pluriennale;*
 - g) *il rendiconto generale annuale.*⁷

[Art. 8⁸

(Personale)

1. *L'organico complessivo di personale dell'AREC è definito nella dotazione organica adottata dal direttore generale di cui all'articolo 5 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.*
2. *Al personale dell'AREC si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.*
3. *L'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:*
 - a) *personale appartenente al ruolo della Giunta regionale, degli enti locali, della pubblica amministrazione, assegnato in comando per la durata di due anni, prorogabile;*
 - b) *personale assunto, tramite selezione pubblica, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.*
4. *La dotazione organica iniziale dell'AREC, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*⁷

[Art. 9⁹

(Clausola valutativa)

1. *Entro il mese di giugno di ciascun anno il direttore generale dell'AREC presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) *verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2 e delle azioni poste in essere dall'AREC;*
 - b) *verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;*

⁷ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

⁸ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

⁹ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

c) *verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.*⁷

[Art. 10¹⁰

(Norma finanziaria)

1. *Gli oneri di funzionamento dell'AREC sono posti, a regime, a carico del bilancio della stessa e trovano copertura nelle entrate derivanti dalle attività elencate all'articolo 2, comma 3.*
2. *Al fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce all'AREC, un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di 400.000,00 euro per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027, con allocazione alla Missione 17, programma 01 (U.17.01) del bilancio di previsione 2025-2027.*
3. *Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2025-2027.*
4. *La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2025-2027.*
5. *A decorrere dall'esercizio 2028, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire il 90 per cento di maggiori proventi incassati nell'anno, in relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), in materia di impianti termici, rispetto alle somme stanziare sul capitolo E3402003101 dello stato previsionale dell'entrata 2025 di cui al bilancio regionale 2025-2027.*⁷

[Art. 11¹¹

(Entrata in vigore)

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.*⁷

¹⁰ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**

¹¹ **Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11.**